

LODO ARBITRALE R.L.n. 1 del 2020 depositato il 15 gennaio 2020

R.G.A. n. 3 del 2017: Sportland Appalti c/Comune di Guidonia Montecelio

Presidente Prof. Avv. V. Pescatore; Arbitri Avv.GrisostomiTravaglini, Prof. Avv. Crisci

Per Sportland Appalti: Avv. Carnevali

Per Comune di Guidonia Montecelio: Prof. Avv. Di Giovanni

Cessazione della materia del contendere per sopravvenuta transazione.

Art. 1367 c.c.

Si configura la cessazione della materia del contendere nell'ipotesi in cui le parti del procedimento arbitrale abbiano disciplinato e regolato pattiziamente tra loro i diritti sui quali è insorta la controversia.

La dichiarazione di cessazione della materia del contendere può essere assunta anche d'ufficio, in conformità ad un consolidato orientamento giurisprudenziale (quando in virtù tra l'altro di una acquisizione processuale, emerge il venir meno del contrasto tra le parti . La dichiarazione di cessazione della materia del contendere risulta in particolare giustificata nello specifico caso di una transazione stipulata successivamente all'avvio del giudizio ed esaurisce il compito del Collegio arbitrale in relazione a tutte le domande, anche subordinate e riconvenzionali, formulate dalle parti, dalla transazione ricavandosi quale conseguenza immediata e diretta il venir meno dell'interesse delle parti medesime alla decisione sulle domande relative all'esecuzione del contratto di appalto.

Il Collegio arbitrale, pertanto, una volta accertato il concreto perfezionamento della fattispecie, è tenuto a prendere atto che con l'intesa raggiunta sia stato definito il contrasto che ha portato le parti ad avviare e coltivare il procedimento arbitrale, facendo così venir meno il loro interesse per la decisione. Di riflesso, è precluso avere cognizione delle nuove e diverse ragioni di contrapposizione maturate successivamente, poiché esse dimostrano l'insorgere di un interesse delle parti per una decisione differente, che si basa su presupposti ed elementi di fatto e di diritto nuovi, da quella che il Collegio avrebbe maturato sulle sole domande formulate prima della sottoscrizione della transazione.

L'esito de quo non risulta impedito dalla circostanza che non vi sia stato l'effettivo pagamento dell'intero importo concordato, l'unica interpretazione di queste pattuizioni che rispetti, tra gli altri, l'art. 1367 c.c., impone di escludere che le parti abbiano inteso subordinare al pagamento integrale la rinuncia alle domande svolte in arbitrato, come si può evincere, inoltre, dalla previsione della scadenza per il pagamento della somma concordata in una data successiva a quella per la pronuncia del lodo.

(Nel caso di specie, il Collegio, all'unanimità, preso atto dell'accordo transattivo perfezionato tra le parti, ha dichiarato la cessazione della materia del contendere sia sulle domande di parte attrice, sia su quelle di parte convenuta, avendo altresì accertato che con delibera assunta all'unanimità la Giunta del Comune aveva adottato un atto di indirizzo in forza del quale si autorizzava il Responsabile dell'area competente per materia alla sottoscrizione dell'atto di definizione bonaria della controversia ed all'adozione di tutti gli atti consequenziali e necessari.)